

ALCUNI DATI STATISTICI (2013, fonte USA Census Bureau):

Le donne costituiscono circa il 50% della popolazione mondiale. Su una popolazione mondiale che ha superato i 7 miliardi di persone (esattamente 7,095,217,980):

- 3,571,374,099 sono maschi,
- 3,523,843,881 sono femmine,
- con una differenza numerica a sfavore delle donne di 47.530.218,
- e con un rapporto percentuale di 101.3.

Se leggiamo più da vicino questo dato statistico, scopriremo, tuttavia, che nell'arco della vita (calcolata tra 0 =nascita e 100 = anni di età) il divario tra maschi e femmine va ad accrescersi fino ai 13 anni di età (in cui su un totale di popolazione di 118,960,919 di individui i maschi sono 61,589,942 e le femmine 57,370,977, con un rapporto percentuale salito a 107.4).

Da questo momento in poi (a 14 anni il dato è già sceso a 107.2) il rapporto tra maschi e femmine corre verso la quasi uguaglianza intorno ai 47 anni di età (100.2) per poi iniziare a decrescere dai 48 in poi (99.8), fino a giungere agli 80 anni con un rapporto di 72.0, ai 90 di 45.4, per giungere infine ai 100 e più anni con un rapporto inverso pari a 23.8.

Dunque le donne hanno vita dura fino ai 13 anni e man mano (se sono sopravvissute) riguadagnano almeno una posizione statistica relativa a loro favore. Questo naturalmente non vuol dire che siano in buone condizioni di vita, di scolarità, di indipendenza economica e, soprattutto, in possesso degli stessi diritti dei loro coetanei maschi. Certo gran parte di questi dati numerici ha bisogno di essere temperato ancora per aree geografiche, prodotto interno lordo, livello medio economico, culturale, etc.. Diamo nuovamente uno sguardo ai dati statistici, per conoscere l'alfabetizzazione mondiale, prima di immergerci nell'analisi. Cosa s'intende per popolazione alfabetizzata adulta: individui dai 15 anni in su che possono leggere e scrivere.

Il totale della popolazione alfabetizzata è solo di 83.7%, di cui maschi: 88.3% e femmine: 79.2%. Va ancora specificato che oltre i due terzi dei 793 milioni di analfabeti adulti si trovano in sole otto nazioni (Bangladesh, Cina, Egitto, Etiopia, India, Indonesia, Nigeria e Pakistan); che di tutti gli analfabeti adulti nel mondo, due terzi sono femmine; e che un bassissimo livello di alfabetizzazione femminile è concentrato in tre regioni: stati Arabi, Sud-Est Asiatico e Africa Sub-Sahariana, in cui circa 1/3 degli uomini e la metà delle donne sono analfabeti (stime 2005).

È interessante comparare, per le stesse aree, la legislazione relativa all'interruzione volontaria di gravidanza che è assicurata legalmente solo nel Nord America, in Europa, Russia, Cina, Sudafrica, mentre negli altri paesi è illegale, con l'eccezione dei casi di stupro, o semplicemente illegale. Allo stesso modo comparare il dato dell'alfabetizzazione con il quadro sinottico mondiale del suffragio femminile qui sotto riportato.

QUADRO SINOTTICO DEL SUFFRAGIO FEMMINILE NEL MONDO:

La data indicata indica l'anno in cui per la prima volta alle donne fu concesso di partecipare (come votanti) alle elezioni, non la data in cui alle donne fu concesso il suffragio universale senza restrizioni.

Paese	Anno	Età di voto
Afghanistan	1963	12 anni
Albania	1909	18 anni
Algeria	1962	18 anni
Andorra	1970	18 anni
Angola	1975	18 anni
Anguilla	1951	18 anni
Antigua e Barbuda	1951	18 anni
Antille Olandesi	N/D	18 anni
Arabia Saudita	2015	21 anni
Argentina	1947	18 anni
Armenia	1921	18 anni
Aruba	N/D	18 anni
Australia	1902	18 anni
Austria	1918	18 anni
Azerbaijan	1921	18 anni
Bahamas	1960	18 anni
Bahrain	2002	18 anni
Bangladesh	1972	18 anni
Barbados	1950	18 anni
Belgio	1919	18 anni
Belize	1954	18 anni
Benin	1956	18 anni
Bermuda	1944	18 anni
Bhutan	1953	18 anni
Bielorussia	1919	18 anni
Birmania	1922	18 anni
Bolivia	1938	18 anni
Bosnia-Erzegovina	1949	18 anni
Botswana	1965	18 anni
Brasile	1932	16 anni
Brunei	1959	18 anni (solo elezioni locali)
Bulgaria	1944	18 anni
Burkina Faso	1958	universali
Burundi	1961	N/D
Cambogia	1955	18 anni

Camerun	1946	20 anni
Canada	1917	18 anni
Capo Verde	1975	18 anni
Cayman, Isole	N/D	18 anni
Ciad	1958	18 anni
Cile	1931	18 anni
Cina	1949	18 anni
Cipro	1960	18 anni
Cocos (Keeling), Isole	N/D	ND
Colombia	1954	18 anni
Comore	1956	18 anni
Congo, Repubblica del	1963	18 anni
Congo, Repubblica Democratica del	1967	18 anni
Cook, Isole	1893	ND
Corea del Nord	1946	17 anni
Corea del Sud	1948	19 anni
Costa d'Avorio	1952	19 anni
Costa Rica	1949	18 anni
Croazia	1945	18 anni (16 anni, se lavoratrici)
Cuba	1934	16 anni
Danimarca	1915	18 anni
Dominica	1951	18 anni
Ecuador	1929	18 anni (facoltativo a partire dai 16, obbligatorio dai
Egitto	1956	18 anni
El Salvador	1939	18 anni
Emirati Arabi Uniti	2006	N/D
Eritrea	1955	18 anni
Estonia	1918	18 anni
Etiopia	1955	18 anni
Fær Øer, Isole	N/D	18 anni
Falkland (Malvine), Isole	N/D	18 anni
Figi	1963	21 anni
Filippine	1937	18 anni
Finlandia	1906	18 anni
Francia	1944	18 anni
Gabon	1956	21 anni
Gambia	1960	18 anni
Georgia	1918	18 anni
Germania	1918	18 anni
Ghana	1954	18 anni
Giamaica	1944	18 anni
Giappone	1945	20 anni
Gibilterra	N/D	18 anni
Gibuti	1946	18 anni
Giordania	1974	18 anni
Grecia	1952	18 anni
Grenada	1951	18 anni

Groenlandia	N/D	18 anni
Guam	N/D	18 anni
Guatemala	1946	18 anni
Guernsey	a	18 anni
Guinea	1958	18 anni
Guinea-Bissau	1977	18 anni
Guinea Equatoriale	1963	18 anni
Guyana	1953	18 anni
Haiti	1950	18 anni
Honduras	1955	18 anni
Hong Kong	1949	18 anni
India	1947	18 anni
Indonesia	1945	17 anni (persone coniugate indipendentemente dall'età)
Iran	1963	16 anni
Iraq	1980	18 anni
Irlanda	1918	18 anni
Islanda	1915	18 anni
Israele	1948	18 anni
Italia	1946	18 anni (per il Senato, l'età minima è di 25 anni)
Jersey	N/D	16 anni
Kazakistan	1924	18 anni
Kenya	1963	18 anni
Kirghizistan	1918	18 anni
Kiribati	1967	18 anni
Kosovo	1945	18 anni
Kuwait	2005	N/Ars
Laos	1958	18 anni
Lesotho	1965	18 anni
Lettonia	1918	18 anni
Libano	1952	21 anni (donne a 21 anni con educazione elementare)
Liberia	1946	18 anni
Libia	1964	18 anni
Liechtenstein	1984	18 anni
Lituania	1918	18 anni
Lussemburgo	1919	18 anni
Macao	N/D	18 anni
Macedonia	1946	18 anni
Madagascar	1959	18 anni
Malawi	1961	18 anni
Maldiva	1932	21 anni
Malesia	1957	21 anni
Mali	1956	18 anni
Malta	1947	18 anni
Man, Isola di	1881	16 anni
Marianne Settentrionali, Isole	N/D	18 anni
Marocco	1963	18 anni
Marshall, Isole	1979	18 anni

Mauritania	1961	18 anni
Mauritius	1956	18 anni
Mayotte	N/D	18 anni
Messico	1947	18 anni
Micronesia	1979	18 anni
Moldavia	1978	18 anni
Monaco, Principato di	1962	18 anni
Mongolia	1924	18 anni
Montenegro	a	18 anni
Montserrat	N/D	18 anni
Mozambico	1975	18 anni
Namibia	1989	18 anni
Nauru	1968	20 anni
Nepal	1951	18 anni
Nuova Caledonia	a	18 anni
Nuova Zelanda	1893	18 anni
Nicaragua	1955	16 anni
Niger	1948	18 anni
Nigeria	1958	18 anni
Niue	a	18 anni
Norfolk, Isole	N/D	18 anni
Norvegia	1913	18 anni
Oman	2003	21 anni
Paesi Bassi	1919	18 anni
Pakistan	1947	18 anni
Palau	1979	18 anni
Panama	1941	18 anni
Papua-Nuova Guinea	1964	18 anni
Paraguay	1961	18 anni
Perù	1955	18 anni
Pitcairn, Isole	1838	18 anni
Polinesia Francese	N/D	18 anni
Polonia	1918	18 anni
Portogallo	1931	18 anni
Porto Rico	1929	18 anni
Qatar	1997	18 anni
Regno Unito	1918	18 anni (era di 30 anni fino al 1928)
Repubblica Ceca	1920	18 anni
Repubblica Centrafricana	1986	21 anni
Repubblica Dominicana	1942	18 anni
Repubblica Slovacca	1920	18 anni
Romania	1929	18 anni
Ruanda	1961	18 anni
Russia	1918	18 anni
Saint-Barthélemy	a	18 anni
Saint Kitts e Nevis	1951	18 anni
Saint Lucia	1924	18 anni

Saint-Martin	N/D	18 anni
Saint-Pierre e Miquelon	N/D	18 anni
Saint Vincent e Grenadine	1951	18 anni
Salomone, Isole	1974	21 anni
Samoa	1990	21 anni
Samoa Americane	1990	18 anni
San Marino	1959	18 anni
Sant'Elena	N/D	ND
São Tomé e Príncipe	1975	18 anni
Seychelles	1948	17 anni
Senegal	1945	18 anni
Serbia	1945	18 anni
Sierra Leone	1961	18 anni
Singapore	1947	21 anni
Siria	1949	18 anni
Slovenia	1945	18 anni (16 anni, se lavoratrici)
Somalia	1956	18 anni
Spagna	1931	18 anni
Sri Lanka	1931	18 anni
Stati Uniti d'America	1920	18 anni
Sudafrica	1930 (donne bianche) 1994 (donne nere)	18 anni
Sudan	1964	17 anni
Suriname	1948	18 anni
Svezia	1919	18 anni
Svizzera	1971	18 anni
Swaziland	1968	18 anni
Tagikistan	1924	18 anni
Tailandia	1932	18 anni
Taiwan	1947	20 anni
Tanzania	1959	18 anni
Timor Est	a	17 anni
Togo	1945	N/D
Tokelau	N/D	21 anni
Tonga	1960	21 anni
Trinidad e Tobago	1946	18 anni
Tunisia	1959	18 anni
Turchia	1930	18 anni
Turkmenistan	1924	18 anni
Turks e Caicos	N/D	18 anni
Tuvalu	1967	18 anni
Ucraina	1919	18 anni
Uganda	1962	18 anni
Ungheria	1918	18 anni
Uruguay	1927	18 anni

Uzbekistan	1938	18 anni
Vanuatu	1975	18 anni
Vaticano, Città del	b	limitato ai cardinali inferiori a 80 anni d'età
Venezuela	1946	18 anni
Vergini, Isole	a	18 anni
Vergini Britanniche, Isole	N/D	18 anni
Vietnam	1946	18 anni
Wallis e Futuna	a	18 anni
Yemen	1967	18 anni
Zambia	1962	18 anni
Zimbabwe	1957	18 anni

Nota: (a) Dati non disponibili (b) Il voto è limitato ai Cardinali, le donne non possono diventare Cardinali.

PAESI IN CUI IL SUFFRAGIO FEMMINILE È NEGATO O LIMITATO:

- Brunei - Alle donne, come agli uomini, è negato il diritto di voto attivo e passivo dal 1962;
- Libano - Il suffragio è parziale: le donne debbono dare prova di avere un'istruzione di base (ma non gli uomini). Il voto è obbligatorio per gli uomini ma opzionale per le donne;
- Arabia Saudita - Ufficialmente non c'è ancora il suffragio femminile. Nel 2011 il sovrano ha annunciato che a partire dalle successive consultazioni il voto sarà aperto anche alle donne. Questo, probabilmente, non avverrà prima del 2015.

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA *

* Il testo della presente Convenzione è stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979.
Fonte <http://www.onuitalia.it>

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,

Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti umani hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,

Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,

Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità,

Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre necessità,

Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e sulla giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna,

Sottolineato che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione, dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,

Affermato che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto dei popoli - soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomo e donna,

Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo, in tutti i campi,

Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme,

Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,

Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,

Convengono quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.

Articolo 2

Gli Stati parti condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna, e, a questo scopo, si impegnano a:

- a. iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
- b. adottare le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
- c. instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
- d. astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
- e. prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
- f. prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
- g. abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Articolo 3

Gli Stati parti prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e di garantire loro su una base di piena parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Articolo 4

1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti.
2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità, non è considerata un atto discriminatorio.

Articolo 5

Gli Stati prendono ogni misura adeguata:

- a. al fine di modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne
- b. al fine di far sì che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.

Articolo 6

Gli Stati prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese ed, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:

- a. di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere

- eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
- b. di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
 - c. di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Articolo 8

Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE:

1. AA.VV., *Les femmes dans les livres scolaires*, Bruxelles: Pierre Mardaga Editeur, 1985.
2. ALDEEB ABU-SAHLIEH, Sami A., *Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzioni*, Roma: Carocci Editore, 2006.
3. ARENDT, Hannah, *Pensiero, azione e critica nell'epoca dei totalitarismi*, Milano: Feltrinelli, 2006.
4. AUBERT, Jean-Marie, *La donna. Antifemminismo e Cristianesimo*, Assisi: Cittadella Editrice, 1976.
5. BADIA, Gilbert, *Femminista senza frontiere*, Bolsena (VT): Massari, 1994.
6. BASKIN, Judith, *Women in Rabbinic Literature*, Articolo in MyJewish Learning.com.
7. EDMONSON, Linda Harriett, *Feminism in Russia 1900-1917*, London: Heinemann Educational Books Ltd, 1984.
8. IMHOFF, Sarah, recensione di *The Status of Women in Jewish Tradition*, di Isaac Sassoon, in *The Journal of Religion*, Vol. 91, No. 4 (October 2011) pp. 571-572, The University of Chicago Press.
9. KULISCIOFF, Anna, *Il monopolio dell'uomo*, Aprilia (LT): Ortica Editrice, 2011.
10. LEVI D'ANCONA, Luisa, Jewish Women's Archive. "Reply to comment" (February 23, 2013) <http://jwa.org/comment/reply/4772>.
11. LUSSANA, Fiamma, *Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie*, Roma: Carocci Editore, 2012.
12. LUXEMBURG, Rosa, *...So soltanto come si è umani. Lettere 1891-1918*, Milano: IBS, Prospettive, 2008.
13. MILL, John Stuart, *Sulla servitù delle donne*, Milano: BUR, Biblioteca Universale Rizzoli, 2010.
14. MILL, John Stuart, TAYLOR, Harriet, *Sull'uguaglianza e l'emancipazione femminile*, Torino: Einaudi, 2008.
15. MURARI, Stefania, *L'idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma: Edizioni Aracne, 2008.
16. RETTER, Daniel, *HaMafteach - Talmud index*, New York: Feldheim, 2012.
17. SASSOON, Isaac, *The Status of Women in Jewish Tradition*, New York: Cambridge University Press, 2011.
18. TALMUD BABILONESE, a cura di Eugenio Zolli, Bari: Laterza Editori, 1958.
19. ZETKIN, Clara, *La questione femminile e la lotta al riformismo*, Milano: Edizioni Mazzotta, 1983.

Marisa Patulli Trythall